

Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2009)

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2009²,
decreta:*

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 18 febbraio 2009 (Programma d'armamento 2009).

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 496 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno in allegato.

Art. 2

¹ Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.

² L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

Art. 3

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101
² FF 2009 1191

Appendice

Elenco dei crediti d'impegno

Progetti	Credito d'impegno fr.
– Mobilità	360 000 000
– Effetto delle armi	136 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2009	496 000 000